

Mediazione obbligatoria senza l'assistenza dell'avvocato: come comportarsi

Convocato da un organismo di mediazione per una causa che mi si vuole intentare, mi sono presentato senza avvocato, ma il mediatore mi ha detto che ero tenuto a presentarmi con un legale, per cui ha verbalizzato che io non aderivo al tentativo di conciliazione, pur essendo presente. È corretto?

Il cosiddetto “Decreto del Fare” [1] prevede che le domande di mediazione delle controversie civili e commerciali vadano presentate presso un **organismo di mediazione** avente sede nel luogo del giudice che sarebbe territorialmente competente alla definizione delle stesse controversie. Lo stesso decreto, poi, distingue tra controversie in cui la mediazione è **facoltativa**, da quelle invece per le quali la mediazione è **obbligatoria**. In quest'ultimo caso l'obbligatorietà va intesa nel senso che, senza la presenza dell'avvocato di parte attrice, non si potrà procedere in giudizio. Il problema si potrebbe porre nell'ipotesi in cui ad essere sprovvista di legale sia la parte convenuta, come nel caso del quesito qui posto.

In passato abbiamo già trattato il problema che, a dir la verità, è tutt'ora molto discusso e risente dell'interpretazione e delle prassi dei vari organismi. A riguardo, rinviamo subito agli articoli: [“Mediazione facoltativa e presenza dell'avvocato: il CNF e la falsa informazione corporativa”](#) e [“Mediazione: non è necessario né l'avvocato, né il giudice”](#).

Per chiarire la questione è intervenuta una **circolare del ministero della giustizia** del 27 novembre 2013 secondo cui l'assistenza degli avvocati è **obbligatoria** esclusivamente nelle ipotesi di cosiddetta **“mediazione obbligatoria”** oppure nelle ipotesi in cui la mediazione venga disposta dal giudice (cosiddetta **“mediazione delegata”**), mentre non lo è nelle mediazioni **facoltative**. Queste ultime, dunque, ben potrebbero tenersi anche senza presenza di legali di entrambe le parti.

Nel caso in questione, il mediatore incaricato di gestire la procedura di mediazione aveva senz'altro il dovere di **avvisare le parti** della necessità di farsi assistere da un legale, verbalizzando l'eventuale rifiuto espresso da una delle parti. Tuttavia, il mediatore avrebbe potuto comunque proseguire la mediazione proponendo alle parti di considerarla, di fatto, come un'ipotesi di **mediazione facoltativa** e non obbligatoria. Tanto più che, nel caso riferito dal lettore, l'obbligo di procedere al tentativo di mediazione era già stato comunque regolarmente assolto dall'attore con la semplice **convocazione** in mediazione. Dunque, l'eventuale proseguimento su base volontaria della mediazione non avrebbe in alcun modo pregiudicato la possibilità per l'attore di attivare un successivo giudizio. Questo perché, per l'attore basta la semplice **convocazione** del convenuto innanzi all'organismo di mediazione per poter poi procedere in giudizio, indipendentemente poi dal fatto che quest'ultimo si presenti o meno. In definitiva, detto in parole ancora più semplici: la cosiddetta **condizione di procedibilità** che avrebbe consentito all'attore di procedere poi, in caso di mancata conciliazione, innanzi al tribunale, era stata già realizzata con la convocazione del convenuto. Se quest'ultimo non si presenta o si presenta senza avvocato, l'attore resta libero di procedere innanzi al tribunale. Tuttavia in questo secondo caso, il mediatore potrebbe ugualmente proseguire nell'incontro – se c'è il consenso di entrambe le parti – considerandolo una mediazione facoltativa.

http://www.laleggepertutti.it/61080_mediazione-obbligatoria-senza-lassistenza-dellavvocato-come-comportarsi